

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Deliberazione del Direttore Generale	n. DEL-2023-9 del 31/01/2023
Oggetto	Direzione Generale. Rinnovo delle assegnazioni al lavoro agile sino al 30/04/2023.
Proposta	n. PDEL-2023-2 del 25/01/2023
Struttura proponente	Direzione Generale
Dirigente proponente	Bortone Giuseppe
Responsabile del procedimento	Castagneti Francesca

Questo giorno 31 (trentuno) gennaio 2023 (duemilaventitré), presso la sede di Via Po n. 5, in Bologna, il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Bortone, delibera quanto segue.

Oggetto: Direzione Generale. Rinnovo delle assegnazioni al lavoro agile sino al 30/04/2023.

VISTI:

- la Legge 22 maggio 2017 n. 81, art. 18 ss., in materia di lavoro agile;
- il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e, in particolare, l'art. 87, comma 1, secondo periodo, che prevede che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- l'art. 263, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modificazioni e, in particolare, il terzo periodo del comma 1 il quale prevede che, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione, possono essere stabilite modalità organizzative e fissati criteri e principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi;
- la Legge 7 agosto 2015, n. 124 in particolare il comma 3 dell'art. 14 - come modificato dal sopra menzionato D.L. n. 34/2020 - che prevede che con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata Stato Regioni, possono essere definiti ulteriori e specifici indirizzi per l'attuazione del lavoro agile nonché regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere il lavoro agile e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti;

VISTI ALTRESÌ:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 settembre 2021 (in G.U. n. 244 del 12/10/2021) il quale prevede che a decorrere dal 15 ottobre 2021 la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle amministrazioni pubbliche è quella in presenza;
- il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 8 ottobre 2021 (in G.U. n. 245 del 13/10/2021) il quale prevede che, dal 15/10/2021, l'esecuzione della prestazione in presenza deve essere prevalente rispetto al lavoro svolto in modalità agile individuando, al contempo, una serie di misure organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori, che le Amministrazioni devono attuare entro il 31/10/2021;

DATO ATTO:

- che, in applicazione delle disposizioni citate ai punti precedenti (D.P.C.M. 23/09/2021 - D.M. 08/10/2021), a fare data dal 1/11/2021 ha cessato di trovare applicazione il lavoro agile straordinario;
- che il sopra citato D.M. 08/10/2021 prevede, inoltre, che - nelle more della definizione degli istituti del rapporto di lavoro connessi al lavoro agile da parte della contrattazione collettiva e della definizione delle modalità e degli obiettivi del lavoro agile da definirsi nell'ambito del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) - l'accesso al lavoro agile è consentito nel rispetto di determinate condizionalità dettagliate nel decreto medesimo (art. 1 comma 3);
- che con D.D.G. n. 109/2021 - *“Direzione Generale. Disposizioni in materia di lavoro agile applicabili in Arpae in attuazione di quanto previsto nel DPCM 23/09/2021 e DM 08/10/2021”* - Arpae ha attestato, come dettagliato nella deliberazione medesima a cui si fa rinvio, che risultano rispettate le condizionalità richieste dal D.M. 08/10/2021 (art. 1 comma 3) per dare applicazione al lavoro agile;

RICHIAMATI ALTRESÌ:

- la nota della Regione Emilia-Romagna, acquisita in atti con prot. PG/2021/167737 del 29/10/2021, avente ad oggetto *“Covid-19, obbligo del Green Pass e piano di rientro in servizio in presenza. Misure organizzative. Adeguamenti in vigore dal 2 novembre 2021”*, che ha costituito per Arpae un mero atto di indirizzo da adeguare in base al proprio modello di organizzazione del lavoro, alle funzioni, ai servizi da erogare, alla tipologia di attività svolte e alle misure di sicurezza;
- il Verbale di confronto (Rep. 352/2021) relativo alle disposizioni in materia di lavoro agile da applicare dal mese di novembre 2021, sottoscritto tra l'Agenzia e le OO.SS./RSU in data 02/11/2021;
- la D.D.G. n. 112/2021 - *“Direzione Generale. Parziale modifica della DDG n. 109/2021 relativa alle disposizioni in materia di lavoro agile applicabili in Arpae, in attuazione di quanto disposto dal DPCM 23/09/2021 e DM 08/10/2021”* - con la quale, a seguito delle risultanze del predetto confronto con le OO.SS./RSU ed avuto riguardo, altresì, agli indirizzi formulati dalla Regione Emilia-Romagna con la nota sopra citata, sono state approvate, a parziale modifica di quanto già previsto all'interno del Piano organizzativo del lavoro agile (POLA) allora vigente (approvato con D.D.G. n. 6/2021), le disposizioni in materia di lavoro agile e telelavoro applicabili presso Arpae Emilia-Romagna dal 1/11/2021 in attuazione del mutato contesto normativo rappresentato dal D.P.C.M.

23/09/2021 e dal D.M. 08/10/2021;

- il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA) di Arpae Emilia-Romagna approvato, previo confronto con le OO.SS./RSU, con D.D.G. n. 18 del 18/02/2022 il quale costituisce una sezione del Programma triennale e piano della performance 2022-2024;

RILEVATO:

- che il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA) di cui al punto precedente è confluito nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2022-2024 - Sezione 3 “Organizzazione e capitale umano” - Sottosezione di programmazione 3.2. “Organizzazione del lavoro agile”, approvato con D.D.G. n. 56/2022;

DATO ATTO:

- che, con decorrenza dal 1/11/2021, il lavoro agile è stato concesso a tutti i dipendenti che ne hanno fatto richiesta in misura compatibile con la tipologia di attività svolta; ai dipendenti che, a seguito di specifica istanza, hanno avuto accesso al lavoro agile è stato fatto sottoscrivere uno specifico accordo individuale di lavoro agile con validità trimestrale (novembre 2021 - gennaio 2022);
- che l’assegnazione al lavoro agile è stata, pertanto, disposta dal 1/11/2021 e sino al 31/01/2022;
- che con successiva D.D.G. n. 9/2022 l’assegnazione al lavoro agile è stata rinnovata, alle stesse condizioni in essere, fino al 30/04/2022, ferme restando le tutele previste a favore dei soggetti fragili e dei lavoratori in possesso di una certificazione rilasciata dal medico competente con prescrizione di lavorare a distanza;
- che con D.D.G. n. 25/2022 è stato disposto il rinnovo tacito, alle stesse condizioni in essere, delle assegnazioni al lavoro agile dei dipendenti rientranti nella categoria dei soggetti fragili ovvero in possesso di certificazione del medico competente con prescrizione di lavorare a distanza sino al 31/03/2022;
- che con D.D.G. n. 57/2022 è stato disposto il rinnovo tacito, alle stesse condizioni in essere, delle assegnazioni al lavoro agile sino al 31/07/2022 nonché il rinnovo tacito, alle stesse condizioni in essere, delle assegnazioni al lavoro agile dei soggetti in possesso di certificazione del medico competente con prescrizione di lavorare a distanza sino al 30/06/2022, quale termine risultante dalle certificazioni del medico competente medesimo;
- che con D.D.G. n. 95/2022 è stato disposto il rinnovo tacito, alle stesse condizioni in essere, delle assegnazioni al lavoro agile dei soggetti in possesso di certificazione del medico competente con prescrizione di lavorare a distanza, sino al 31/07/2022, quale

termine risultante dalle certificazioni del medico competente medesimo;

- che con D.D.G. n. 103/2022 è stato disposto il rinnovo tacito, alle stesse condizioni in essere, delle assegnazioni al lavoro agile sino al 31/10/2022, nonché il rinnovo tacito, alle stesse condizioni in essere, delle assegnazioni al lavoro agile dei soggetti in possesso di certificazione del medico competente con prescrizione di lavorare a distanza sino al 31/10/2022, quale termine risultante dalle certificazioni del medico competente medesimo;
- che con D.D.G. n. 135/2022 è stato disposto il rinnovo tacito, alle stesse condizioni in essere, delle assegnazioni al lavoro agile in scadenza il 31/10/2022 sino al 31/01/2023, nonché il rinnovo tacito, alle stesse condizioni in essere, delle assegnazioni al lavoro agile dei dipendenti rientranti nella categoria dei soggetti fragili, sino al 31/12/2022, e delle assegnazioni al lavoro agile dei dipendenti in possesso di certificazione del medico competente con prescrizione di lavorare a distanza, sino al 31/12/2022, ovvero sino a diverso termine risultante dalla predetta certificazione del medico competente;
- che con D.D.G. n. 173/2022 è stato, da ultimo, disposto il rinnovo tacito delle assegnazioni al lavoro agile dei dipendenti in possesso di certificazione del medico competente con prescrizione di lavorare a distanza (in scadenza il 31/12/2022) sino al 31/03/2023 ovvero sino a diverso termine, risultante dalla predetta certificazione del medico competente;

RILEVATO:

- che secondo quanto previsto dal PIAO 2022-2024 (paragrafo 3.2.9) - approvato con la sopra citata D.D.G. n. 56/2022 - *“Il Direttore Generale, con proprio atto, può disporre il rinnovo delle assegnazioni al lavoro agile; in tal caso gli accordi individuali si intenderanno tacitamente rinnovati alle stesse condizioni in essere se non disdettati da una delle parti prima della scadenza”*;

VISTO ALTRESÌ:

- il CCNL Comparto Sanità 02/11/2022, che al Titolo VI, Capo I, definisce l'istituto del lavoro agile;

DATO ATTO:

- che con D.D.G. n. 8/2023 è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023-2025 di Arpae Emilia-Romagna, che, alla Sezione 3 *“Organizzazione e capitale umano”*, disciplina l'organizzazione del lavoro agile demandando, al contempo, ad una specifica disciplina aziendale la regolamentazione - in conformità alle più recenti disposizioni normative e contrattuali in materia - degli istituti del rapporto di lavoro

connessi al lavoro agile;

- che quanto previsto al punto precedente è coerente con quanto disposto dal D.M. 30/06/2022 n. 132 - “Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione” - secondo cui il PIAO deve disciplinare l’organizzazione del lavoro agile, avuto riguardo, in particolare, alla strategia ed agli obiettivi relativi allo sviluppo di modelli innovativi di organizzazione del lavoro anche a distanza;
- che, pertanto, nelle more dell’approvazione della disciplina aziendale di cui si è detto sopra nonché degli adempimenti propedeutici all’attivazione di un lavoro agile su base annuale (e non più trimestrale) come previsto nel PIAO 2023-2025, si rende necessario procedere al rinnovo delle assegnazioni al lavoro agile in scadenza il 31/01/2023 per un ulteriore trimestre;

RITENUTO PERTANTO:

- di disporre il rinnovo tacito, alle stesse condizioni in essere, delle assegnazioni al lavoro agile, in scadenza il 31/01/2023, per un ulteriore trimestre e, pertanto, sino al 30/04/2023;
- di precisare che, in conformità a quanto previsto nel PIAO 2022-2024 (paragrafo 3.2.9), gli accordi individuali di lavoro agile già sottoscritti si intendono tacitamente rinnovati alle stesse condizioni in essere, se non disdettati da una delle parti, senza necessità di sottoscrivere un ulteriore accordo di lavoro agile;
- di disporre, pertanto, che - nelle more dell’approvazione e dell’entrata in vigore della sopra citata disciplina aziendale a cui è demandata la regolamentazione degli istituti del rapporto di lavoro connessi al lavoro agile - le disposizioni che disciplinano il lavoro agile, dal 1/02/2023 al 30/04/2023, continueranno ad essere quelle contenute, in particolare, nel PIAO 2022-2024 (approvato con la sopra citata D.D.G. n. 56/2022). Nel suddetto periodo di rinnovo trovano, altresì, applicazione le disposizioni in materia di lavoro agile contenute nel CCNL Comparto Sanità 02/11/2022 che non richiedono un recepimento da parte dell’Agenzia (al riguardo si segnala, in particolare, la disposizione, contenuta nell’art. 79, comma 2, in materia di fruibilità di permessi orari durante la fascia di contattabilità);

DATO ATTO:

- che l’Amministrazione si riserva, altresì, di applicare quanto previsto nel PIAO 2022-2024 (paragrafo 3.2.9), secondo cui l’accordo individuale, con specifico riferimento all’individuazione dei giorni di lavoro agile fruibili, può essere modificato nel caso in cui, durante la sua vigenza, dovessero intervenire modificazioni concernenti il rapporto di lavoro quali, in particolare, l’assegnazione del dipendente ad attività lavorative diverse da

quelle svolte all'atto della sottoscrizione dell'accordo medesimo;

SU PROPOSTA:

- del Direttore Generale;

ACQUISITO:

- il parere favorevole del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Lia Manaresi, e del Direttore Tecnico, Dott. Eriberto de' Munari, espressi ai sensi dell'art. 9 della L.R. 44/95;

DATO ATTO:

- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4, 5 e 6 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, la Dott.ssa Francesca Castagneti, Responsabile del Servizio Risorse Umane;

DELIBERA

1. di disporre, per le motivazioni indicate in premessa, il rinnovo tacito, alle stesse condizioni in essere, delle assegnazioni al lavoro agile, in scadenza il 31/01/2023, per un ulteriore trimestre e, pertanto, sino al 30/04/2023;
2. di precisare che - nelle more dell'approvazione e dell'entrata in vigore della sopra citata disciplina aziendale a cui è demandata la regolamentazione degli istituti del rapporto di lavoro connessi al lavoro agile - le disposizioni che disciplinano il lavoro agile, dal 1/02/2023 al 30/04/2023, continueranno ad essere quelle contenute, in particolare, nel PIAO 2022-2024 (approvato con la sopra citata D.D.G. n. 56/2022). Nel suddetto periodo di rinnovo trovano, altresì, applicazione le disposizioni in materia di lavoro agile contenute nel CCNL Comparto Sanità 02/11/2022 che non richiedono un recepimento da parte dell'Agenzia (al riguardo si segnala, in particolare, la disposizione, contenuta nell'art. 79, comma 2, in materia di fruibilità di permessi orari durante la fascia di contattabilità);
3. di precisare, infine, che l'Amministrazione si riserva di applicare quanto previsto nel PIAO 2022-2024 (paragrafo 3.2.9), secondo cui l'accordo individuale, con specifico riferimento all'individuazione dei giorni di lavoro agile fruibili, può essere modificato nel caso in cui, durante la sua vigenza, dovessero intervenire modificazioni concernenti il rapporto di lavoro quali, in particolare, l'assegnazione del dipendente ad attività lavorative diverse da quelle svolte all'atto della sottoscrizione dell'accordo medesimo;
4. di dare atto che i lavoratori interessati dal rinnovo di cui al presente provvedimento sono indicati in apposito prospetto nominativo predisposto dal Servizio Risorse Umane, acquisito agli atti.

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(F.to Dott.ssa Lia Manaresi)

IL DIRETTORE TECNICO

(F.to Dott. Eriberto de' Munari)

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Dott. Giuseppe Bortone)